



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "DON G. COLLETTO"

CORLEONE (PA) C.F. 92003160824 – Cod. Mecc. PAIS00900C

www.doncollettocorleone.edu.it - pais00900c@istruzione.it - pais00900c@pec.istruzione.it

Licei: Scientifico - Classico - Scienze Umane

Istituti tecnici: Settore Economico "Amministrazione, Finanza e Marketing" – Settore Tecnologico "Elettronica ed Elettrotecnica"
Istituto Professionale - Settore Industria e Artigianato: "Manutenzione ed Assistenza tecnica".

- Segreteria e Presidenza Via S. Cusimano s.n.c. 90034 Corleone (PA)

Centralino: Tel. 091/8464242/0918463642 - Fax 091/8463048

- Succursale: Via Umberto I -Tel. 091/8468948 - Fax 091/8453149

-Sede associata: Marineo - Via E.Majorana n. 5, Tel. 091/8725239- Fax 091/8725463

Prot. n. ____/____

Corleone, ____/____/____

**CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PER IL TRIENNIO 2018/2019 – 2019/2020 - 2020-2021**

TRA

l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Don Giovanni Colletto" con sede in via Salvatore Cusimano snc Corleone (PA), Codice Fiscale 92003160824, d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica", rappresentato dal dirigente prof.ssa Natalia Scalisi, nata a Corleone (PA) il 05/08/1958, Codice Fiscale SCLNTL58M45D009H

E

l'Amministrazione Comunale di Misilmeri (PA), Codice Fiscale 86000450824, con sede in Misilmeri (PA) Piazza Comitato 1860 n. 26, d'ora in avanti denominata con il termine di "Soggetto Ospitante" legalmente rappresentata dal Sindaco Stadarelli Rosalia, nata a Palermo il 24/11/1974, Codice Fiscale STDRSL74S64G273V

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 1D.Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema istruzione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Ai sensi della legge 13 luglio 2015 n° 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- L'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche;

Vista:

- La disponibilità da parte del Convenzionato di ospitare studenti dell'IISS Don Colletto per fruire di percorsi di Alternanza scuola lavoro,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture un numero massimo di **n° 4 studenti** in alternanza scuola-lavoro su proposta dell'Istituzione Scolastica.

ART. 2

- 1) L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
- 2) Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola-lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
- 3) L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
- 4) Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
- 5) La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
- 6) L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

ART. 3

- 1) Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola-lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) Promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza da parte dello studente coinvolto;
 - g) Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Collegio dei Docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
 - h) Assiste il Dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
- 2) Il tutor formativo esterno formalmente indicato dal soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
 - a) Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
 - b) Favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
 - c) Garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto

- delle procedure interne;
- d) Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - e) Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
 - f) Fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
- 3) Le due figure di tutor condividono i seguenti compiti:
- a) Predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente.
 - b) Controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
 - c) Raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) Elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione ed alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
 - e) Verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e del percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

ART. 4

- 1) Durante lo svolgimento del percorso di alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:
- a) Svolgere le attività previste dal percorso formativo;
 - b) Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) Rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

ART. 5

- 1) L'Istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché la responsabilità civile presso apposita Compagnia assicurativa. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e contestualmente, al soggetto promotore.
- 2) Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
- Tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
 - Informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008.
 - Designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP)

ART. 6

- 1) Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) Garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) Rispettare le norme antinfortunistiche e l'igiene sul lavoro provvedendo anche all'eventuale formazione sui rischi specifici qual ora si ritenga insufficiente la formazione erogata dal promotore per la presenza di rischi non affrontati;
 - c) Consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso ed il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) Informare il soggetto promotore di qualsivoglia incidente accada ai beneficiari.

ART. 7

- 1) La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio a meno di una espressa intenzione di una delle parti alla risoluzione della stessa comunicata mediante PEC istituzionale.
- 2) E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante ed al soggetto promotore di risolvere nel triennio la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

ART. 8

Il soggetto Ospitante dichiara:

- 1) di essere iscritto al Registro delle Imprese. SI NO
- 2) Di essere in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dei propri dipendenti
- 3) Che il Legale rappresentante ovvero i componenti del CDA sono in possesso della certificazione antimafia
- 4) Di essere in regola con la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche e integrazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Natalia Scalisi

Il Rappr. Legale
del soggetto Ospitante

Spazio per eventuale Timbro

Spazio per eventuale Timbro